CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

# Art. 181 c.o.m.

## Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale

Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: "Sanita' militare" provvede:

a) all'accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare;

b) all'accertamento dell'idoneita' dei militari al servizio incondizionato;

c) alla tutela della salute dei militari;

d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;

e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.

Versione in vigore dal 27 marzo 2012, non più in vigore dal 28 maggio 2026 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice dell'ordinamento militare |
| Estremi | Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |
| Libro | Primo — Organizzazione e funzioni |
| Titolo | V — Sanità militare |
| Capo | I — Disposizioni generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-181-istituzione-e-funzioni-del-servizio-sanitario-militare-nazionale/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it